

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CARD GARANT

«Furto di denaro contante dagli sportelli automatici, furto di portafogli, documenti personali e chiavi e uso improprio di carte di credito e telefoni cellulari»

1. BASI DELL'ASSICURAZIONE

Condizioni generali di assicurazione (CGA) relative al contratto di assicurazione collettivo n° 84.913 A tra la compagnia di assicurazioni AIG Europe S.A., Luxembourg, Sägereistrasse 29, P.O.Box, 8152 Glattbrugg e la PayRed Card Services AG, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon relative alla CARD GARANT per i titolari di una MediaMarkt CLUB Shopping Card.

2. DEFINIZIONI

Persone assicurate: persone fisiche che hanno presentato valida richiesta di stipula di un contratto di assicurazione CARD GARANT.

Terzi: tutte le altre persone diverse dalla persona assicurata, il suo/la sua coniuge, convivente, fidanzato/a e i suoi famigliari.

Carte di credito/carte clienti: una o più carte personali rilasciate da una banca/ un istituto di credito, una ditta commerciale o una società di servizi, con le quali è possibile effettuare pagamenti e/o prelevare contanti dagli sportelli automatici.

Chiavi: chiavi di un'abitazione o auto private di una persona assicurata.

Documenti personali: i documenti ufficiali di una persona assicurata, quali passaporto, carta d'identità, patente di guida e carta di circolazione.

Portafoglio/Borsa: il portafoglio/la borsa che una persona assicurata portava con sé al momento del furto o dell'aggressione.

Telefono cellulare: il telefono cellulare di una persona assicurata.

Aggressione: ogni violenza fisica o minaccia di violenza fisica commessa con intenzione di nuocere e che ha causato un danno materiale, corporale e/o psichico.

Rapina: ogni sottrazione di un oggetto della persona assicurata compiuta da terzi, durante la quale viene usata o minacciata violenza corporea.

Furto: ogni sottrazione di un oggetto della persona assicurata compiuta da terzi senza uso o minaccia di violenza.

3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di rapina, furto o smarrimento degli effetti personali di una persona assicurata (sinistro) la Compagnia di assicurazioni risarcisce direttamente alla persona assicurata le spese derivanti da esso.

4. ZONA DI VALIDITÀ

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

5. FATTISPECIE ASSICURATE

Le fattispecie assicurate dipendono dall'opzione di assicurazione scelta nella richiesta della CLUB Shopping Card (richiesta di una MediaMarkt CLUB Shopping Card). La persona assicurata si impegna a custodire accuratamente i propri documenti personali e a non fornire a nessuno il codice segreto delle proprie carte di pagamento e prelievo di contanti.

- CARD GARANT

(a) Uso improprio di CLUB Shopping Card

Sinistro:

In caso di sottrazione tramite rapina o furto o in caso di smarrimento di carte CLUB Shopping Card personali e loro conseguente uso improprio da parte di terzi.

Prestazione assicurativa:

Sono considerati sinistri gli acquisti effettuati da terzi con la carta nel periodo decorrente tra la perdita della carta e la constatazione della perdita da parte del titolare della carta risp. della carta supplementare. La persona assicurata non sostiene alcuna franchigia.

Importo di risarcimento:

CHF 5'000.- per ogni sinistro e all'anno, al massimo il limite di conto del titolare della carta.

(b) Uso improprio di carte di credito/carte clienti

Sinistro:

In caso di sottrazione tramite rapina o furto o di smarrimento di carte di credito/ carte clienti personali e loro conseguente uso improprio da parte di terzi.

Prestazione assicurativa:

In caso di sinistro, la Compagnia di assicurazioni rimborsa la quota dimostrabile a carico di una persona assicurata e addebitata dall'istituto emittente della carta di credito nella misura in cui gli atti impropri che hanno causato i danni si siano verificati nel periodo di tempo intercorso tra la rapina, il furto o lo smarrimento e il blocco delle carte smarrite o rubate da terzi.

Importo di risarcimento:

CHF 1'000.- per ogni carta e sinistro.

La somma massima assicurata è di CHF 5'000.- all'anno.

(c) Furto di contanti prelevati

Sinistro:

La sottrazione dei contanti avvenuta tramite rapina durante le operazioni in uno sportello automatico o entro 48 (quarantotto) ore dal prelievo o la coercizione al prelievo subita dalla persona assicurata mediante aggressione.

Prestazione assicurativa:

La Compagnia di assicurazione rimborsa alla persona assicurata i contanti direttamente sottratti in maniera dimostrabile.

Importo di risarcimento:

CHF 1'000.- per ogni sinistro e all'anno per prelievi dagli sportelli automatici in Svizzera.

CHF 2'000.- per ogni sinistro e all'anno per prelievi dagli sportelli automatici all'estero.

(d) Chiavi

Sinistro:

La sottrazione tramite rapina, furto o smarrimento di chiavi private.

Prestazione assicurativa:

La Compagnia di assicurazioni rimborsa i costi dimostrabili derivanti direttamente dal sinistro per la sostituzione della chiave e della serratura o per il servizio di apertura porte di una persona assicurata.

Importo di risarcimento:

CHF 500.- per ogni sinistro e all'anno.

(e) Documenti personali

Sinistro:

La sottrazione tramite rapina o furto o lo smarrimento di documenti personali.

Prestazione assicurativa:

La Compagnia di assicurazioni rimborsa i costi dimostrabili derivanti direttamente dal sinistro per il rinnovo dei documenti della persona assicurata.

Importo di risarcimento:

CHF 500.- per ogni sinistro e all'anno.

(f) Portafoglio/Borsa

Sinistro:

La sottrazione o il danno al portafoglio/alla borsa in occasione di una rapina ai danni della persona assicurata.

Prestazione assicurativa:

La Compagnia di assicurazioni rimborsa i costi dimostrabili derivanti direttamente dal sinistro per la sostituzione o la riparazione del portafoglio/ della borsa della persona assicurata.

Importo di risarcimento:

CHF 500.- per ogni sinistro e all'anno.

(g) Sottrazione fraudolenta e uso improprio del telefono cellulare

Sinistro:

La sottrazione fraudolenta del telefono cellulare tramite rapina e successivo uso improprio.

Prestazione assicurativa:

La Compagnia di assicurazioni rimborsa le telefonate improprie dimostrabili effettuate da terzi dopo la rapina fino alla richiesta di blocco della carta SIM e avute luogo entro il limite massimo di 48 (quarantotto) ore dalla rapina stessa.

Importo di risarcimento:

CHF 2'000.- per ogni sinistro e all'anno.

6. ESCLUSIONI

Si escludono prestazioni della Compagnia di assicurazioni:

- in caso di danni causati intenzionalmente dalla persona assicurata
- per il contenuto della borsa;
- per gioielli o oggetti di valore che la persona assicurata portava con sé al momento del furto;
- per conseguenze di atti che la persona assicurata ha subito nel corso di una guerra o di una guerra civile;
- per danni che provengono dalla mancata osservanza da parte della persona assicurata degli obblighi derivanti dal contratto stipulato tra la stessa e la banca/l'istituto di credito, la ditta commerciale o la società di servizi che ha rilasciato la carta di credito/ carta cliente.

7. IN CASO DI SINISTRO

La persona assicurata deve comunicare subito telefonicamente, al momento della constatazione, la perdita della carta e/o un sinistro dovuto a uso improprio a PayRed Card Services AG, c/o Accarda AG, casella postale 4, 8305 Dietlikon, telefono +41 44 805 57 77.

In caso di rapina o furto è necessario sporgere immediatamente denuncia dei fatti alla polizia, al più tardi entro 24 ore dalla constatazione.

Per tutti gli ulteriori sinistri è necessario darne comunicazione ad Accarda al più tardi entro 7 (sette) giorni dall'evento all'indirizzo o numero di telefono riportato in alto. Il modulo di denuncia dei danni **consegnato deve essere inviato direttamente alla compagnia di assicurazione.**

Per rendere valide le rivendicazioni la persona assicurata è tenuta a presentare alla Compagnia di assicurazioni i documenti indicati di seguito. La Compagnia di assicurazioni si riserva inoltre il diritto di richiedere ulteriori documenti.

▪ **Usò improprio di CLUB Shopping Card nonché uso improprio di carte di credito/carte clienti**

- In caso di rapina o furto, una copia del verbale della polizia
- Una copia dell'estratto conto o del documento giustificativo di prelievo con la data dell'addebito e l'orario della transazione avvenuta
- Una copia del conteggio effettuata dall'istituto che ha rilasciato la carta, dal quale è possibile verificare quale quota a carico della persona assicurata abbia calcolato l'istituto che ha emesso la carta alla persona assicurata
- Una copia della lettera della banca/dell'istituto di credito, della ditta commerciale o della società di servizi che attesta il blocco della carta

▪ **Furto di contanti prelevati**

- Una copia del verbale della polizia
- Una copia dell'estratto conto o del documento giustificativo di prelievo con la data dell'addebito e l'orario della transazione avvenuta

▪ **Chiavi**

- In caso di rapina o furto, una copia del verbale della polizia
- In caso di smarrimento, una copia della denuncia all'Ufficio oggetti smarriti
- Una copia della fattura d'acquisto della serratura per la sostituzione della chiave e della serratura stessa o una copia della fattura del servizio di apertura della serratura

▪ **Documenti personali**

- In caso di rapina o furto, una copia del verbale della polizia
- In caso di smarrimento, una copia della denuncia all'Ufficio oggetti smarriti
- Una copia (fronte e retro) dei documenti personali rinnovati e una copia delle relative fatture

▪ **Portafoglio/Borsa**

- Una copia del verbale della polizia
- Fattura originale d'acquisto del portafoglio/della borsa sottratto/a o danneggiato/a

La persona assicurata è tenuta a mettere a disposizione gli articoli in pelle danneggiati fino alla chiusura del sinistro ai fini della perizia o della liquidazione da parte della Compagnia di assicurazioni.

▪ **Sottrazione fraudolenta e uso improprio del telefono cellulare**

- Una copia del verbale della polizia
- Una copia della fattura nella quale è riportato il valore delle telefonate effettuate in modo improprio da terzi
- Una copia della lettera che attesta il blocco della carta SIM

8. DISPOSIZIONI GENERALI

8.1 Aumento delle tariffe e modifica delle Condizioni generali

L'assicuratore si riserva il diritto di effettuare un aumento delle tariffe e/o modificare le Condizioni generali per i contratti di assicurazione in essere. Tali modifiche vengono comunicate alla persona assicurata almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore dell'adeguamento delle tariffe e/o delle modifiche apportate alle Condizioni generali ed entrano in vigore nella data del termine annuale di scadenza del contratto.

La persona assicurata ha il diritto di disdire il contratto entro un mese dalla comunicazione dell'adeguamento. In questo caso la disdetta diventa effettiva alla data successiva di scadenza del contratto.

8.2 Inizio e fine del contratto

L'assicurazione entra in vigore il giorno della stipula a condizione che venga effettuato anche il pagamento del premio di assicurazione. Il contratto di assicurazione viene stipulato a tempo indeterminato e rinnovato tacitamente per 1 (uno) anno. La persona assicurata può disdirlo in qualsiasi momento in forma scritta con un preavviso di tre mesi.

L'assicurazione termina inoltre alla fine dell'anno contrattuale qualora il contratto di assicurazione collettiva tra l'assicuratore e la PayRed Card Services AG scade o viene disdetto.

8.3 Disdetta in caso di sinistro

La persona assicurata o la Compagnia di assicurazione stessa possono disdire il contratto per ogni sinistro per il quale la Compagnia di assicurazioni deve fornire una prestazione al più tardi entro 14 (quattordici) giorni dal pagamento del risarcimento.

9. COMUNICAZIONI

Le comunicazioni alla Compagnia di assicurazioni devono essere inviate a AIG Europe S.A., Luxembourg, Opfikon Branch, Sägereistrasse 29, P.O. Box, 8152 Glattbrugg. Le comunicazioni della Compagnia di assicurazioni avvengono a ogni effetto di legge all'ultimo indirizzo in Svizzera indicato dalla persona assicurata.

10. PROTEZIONE DEI DATI

Informazioni dei clienti in base alla Legge federale svizzera sul contratto di assicurazione [SR 221.229.1]

Elaborazione e conservazione dei dati personali AIG elabora i dati che provengono dai documenti contrattuali o che risultano dalla esecuzione del contratto ed utilizza tali dati in particolare per calcolare i premi, accertare il rischio, valutare le richieste di indennizzo, condurre valutazioni statistiche e di marketing.

I dati sono conservati fisicamente e/o elettronicamente e vengono cancellati o distrutti alla scadenza del periodo di conservazione. AIG è autorizzata ad inviare qualsiasi dato che possa essere richiesto per l'esecuzione del contratto a terze parti in Svizzera o all'estero, in particolare nei confronti delle società di co-assicurazione e riassicurazione, nonché alle società in Svizzera o all'estero che appartengono ad AIG, Inc. Se vi è il sospetto di un reato riguardante la proprietà della documentazione, o nel caso in cui AIG annulli il contratto per aver ricevuto informazioni o prove fraudolente a supporto di una richiesta di indennizzo (Art. 40 Legge sul contratto di assicurazione), una relazione potrà essere depositata alla Associazione svizzera delle Assicurazioni (SIA) affinché venga inserita nel sistema centralizzato di informazioni. AIG sarà legalmente autorizzata) inoltre essere autorizzata ad ottenere le informazioni rilevanti, con particolare riferimento alla situazione delle perdite pregresse, da uffici governativi e da altre parti terze. Quanto indicato si applicherà irrispettivamente al fatto che il contratto si sia materializzato o meno.

Il titolare della polizza ha il diritto di richiedere che AIG fornisca le informazioni previste dalla legge in relazione alla elaborazione dei dati a lui/lei pertinenti. Il consenso alla elaborazione dei dati può essere revocato in ogni momento.

11. SANZIONI ECONOMICHE INTERNAZIONALI

L'Assicuratore non è tenuto a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi violazione di qualsiasi legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali o misure restrittive, che esponga l'Assicuratore, la sua capogruppo o la sua controllante a qualsiasi sanzione giuridica (penale, amministrativa o di altra natura) per violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali e misure restrittive.

12. DIRITTO APPLICABILE

La stipula e l'attuazione del contratto di assicurazione sono soggetti al diritto svizzero. Risulta rilevante in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

13. FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dal presente contratto di assicurazione, la Compagnia di assicurazione può essere citata in giudizio presso il domicilio svizzero della persona assicurata oppure a Zurigo.